



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI GIUSTIZIA

Il nuovo assetto degli Uffici proposto dall'intervento di revisione della geografia giudiziaria di cui allo schema di decreto in discussione, ad avviso della Associazione Dirigenti costituisce senz'altro un buon progetto di ripensamento dei processi lavorativi di una organizzazione complessa, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di prospettive di miglioramento del sistema giudiziario nelle sue varie articolazioni.

Nell'attuale contesto, che evidenzia un generale stato di disagio degli uffici Giudiziari, a causa della ridotta disponibilità di risorse sia magistratuali che amministrative, si rende assolutamente necessario realizzare un recupero di efficienza e di funzionalità delle strutture che porti ad un decisivo incremento sul piano della produttività con lo scopo di fornire un servizio giustizia più consapevole, certo, trasparente, veloce.

Per questi motivi abbiamo sostenuto con forza la necessità di superare "la eccessiva polverizzazione" degli Uffici Giudiziari, che abbiamo da sempre considerato troppo numerosi, per garantire una buona organizzazione ed un buon impiego di risorse.

Abbiamo, in particolare, ritenuto fosse utile muovere dalla soppressione di larghissima parte degli Uffici dei Giudici di Pace, la cui sovrabbondante frammentazione sul territorio, in uno ai modesti carichi di lavoro che caratterizzano molti presidi, è causa della mancata funzionalità del sistema, con la consapevolezza che il rendimento delle risorse materiali e personali deriva anche dal modo in cui queste sono organizzate, significando che un rapporto sbilanciato con il territorio e con la domanda di giustizia non consente la tutela dei diritti che deve sempre prevalere ed aggregare consensi.

Pertanto, concordiamo con la soppressione delle Sezioni Distaccate dei Tribunali poiché questo modello organizzativo non si è rivelato utile a garantire il buon andamento delle attività giudiziarie frequentemente rallentate a causa dell'impiego non efficiente delle diverse forze che, a vario livello, concorrono nella produzione del servizio con effetti evidenti sulla durata dei procedimenti.

Sull'accorpamento dei Tribunali "minori" o aventi sedi fuori dei capoluoghi provinciali e relative Procure abbiamo, in più occasioni, rappresentato delle preoccupazioni.

Non siamo ostili, in via di principio, alla soppressione delle piccolissime sedi, ma riteniamo che le scelte andrebbero compiute con grande prudenza ed in base ad una

comparazione accurata dei costi e dei benefici derivanti dagli accorpamenti, con particolare riguardo:

- ai costi ed alla fattibilità delle operazioni immobiliari necessarie;
- agli eventuali maggiori costi da sostenere per effettuare sopralluoghi relativi alle amministrazioni di sostegno, ecc.;
- alla garanzia del presidio sul territorio di quelle strutture giudiziarie ubicate in zone ad alto rischio criminalità.

Siamo dunque favorevoli a valorizzare il principio fissato nella legge delega di ridefinire l'assetto territoriale degli Uffici anche mediante attribuzione di territori omogenei a circondari limitrofi, il che consentirebbe di poter dimensionare al meglio i piccoli Tribunali circondariali secondo il principio della omogeneità di dimensioni, ai fini del recupero di una maggiore efficienza ed economia.

Auspichiamo, quindi, che ci si possa soffermare più criticamente sulla adeguatezza dell'intervento normativo, anche in vista dei differenti sforzi organizzativi previsti per le sezioni distaccate – per le quali si potrebbe pensare di procedere, ove non vi fossero ostacoli, prima dei 18 mesi previsti dall'art. 10 -, sui vantaggi reali che ne deriverebbero sul piano del recupero della produttività e dell'efficienza, senza trascurare il profilo finanziario nel suo complesso.

Valutiamo comunque con preoccupazione la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 10, che prevede il differimento di 18 mesi per l'entrata in efficacia della riforma, significando che non appare coerente con la finalità di economia ed efficientamento del sistema giustizia.

Analoghe perplessità desta poi l'art. 7, laddove viene prevista la possibilità di utilizzare gli immobili dello Stato o realizzati con fondi ex Lege 119/81, già adibiti ad uffici giudiziari, a servizio del Tribunale per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Anche in questo caso il rischio che intravediamo è quello di depotenziare la riforma e lasciar covare intenti abrogazionistici.

In una organizzazione che conta oggi 1500 Uffici, già sopprimere 674 sedi del Giudice di Pace e 220 sezioni distaccate, costituisce sicuramente la realizzazione di una strategia di ottimizzazione ponendosi in una prospettiva costruttiva della funzione giudiziaria.

Roma, lì 19 luglio 2012

L'Associazione Nazionale Dirigenti